Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Lunedì, 3 giugno 1935 - Anno XIII — Numero 129

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Capo del Governo 10 maggio 1935-XIII, n. 630, concernente l'accordo economico collettivo per il contratto-tipo di edizione a compartecipazione, all'art. 2, ultima linea dell'accordo stesso, ove è detto « ... limite normale delle operazioni » deve dirsi « ... limite normale delle correzioni » ecc., come risulta dal decreto originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1935-XIII, n. 734.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 settembre 1934-XII, n. 1488, che aumenta la misura dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 735.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'I.N.C.I.S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2071, concernente l'autorizzazione all'I.N.C.I.S. per la costruzione di case nell'isola di Lero per il personale statale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 736.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2102, che autorizza l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire case in Taranto per gli ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 737.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, riguardante l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad eseguire le operazioni previste dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2078, concernente l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad eseguire le operazioni previste dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1653, riguardante provvedimenti per operazioni di finanziamento a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 738.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104, e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e sono convalidati i decreti Reali 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104, e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 739.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 30 agosto 1934, n. 1470, e 20 settembre 1934, nn. 1572 e 1573, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1583, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e sono convalidati i decreti Reali 30 agosto 1934, n. 1470, e 20 settembre 1934, nn. 1572 e 1573, con i quali sono stati autorizzati

prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 24 aprile 1935-XIII, n. **740**.
Costituzione del « Parco nazionale dello Stelvio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio delimitato in rosso nell'annessa carta topografica, comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo di Rabbi; a sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e ad ovest con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla, è dichiarato « Parco nazionale dello Stelvio ».

Art. 2.

La gestione tecnica ed amministrativa del « Parco nazionale dello Stelvio » è affidata alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.
Il servizio di sorveglianza è affidato alla Milizia forestale.

Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.
Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati od assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Fermo restando quanto è disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco — agli effetti di cui all'art. 1 — sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) l'esecuzione dei tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra.

Art. 6.

Per le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a L. 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.

Art. 7.

Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente è ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.

Art. 8.

È istituita una Commissione denominata « Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio », la quale formulerà proposte sulle attività di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione.
Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà nominata con decreto Reale e sarà costituita:

a) da un professore di zoologia, da un professore di botanica, da un ufficiale della Milizia forestale e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da scegliersi tra i membri del Comitato geologico;
d) da un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
e) da un rappresentante del Touring Club Italiano;
f) da un rappresentante del Club Alpino Italiano;
g) dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Trento, Bolzano e Sondrio;
h) dall'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.

Art. 10.

La Commissione si riunirà a Roma dietro invito che, di volta in volta, sarà emanato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Presidente della Commissione è il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale potrà delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.

Il vice presidente verrà eletto in seno alla Commissione stessa e durerà in carica due anni.

Segretario della Commissione è l'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.

I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

Art. 11.

Alle spese occorrenti per il « Parco nazionale dello Stelvio » sarà provveduto:

a) con la somma di L. 80.000 da iscriversi, a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) con i contributi dati a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;

c) col provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni.

Art. 12.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

N.B. — La pianta topografica di cui sopra sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1935-XIII, n. 741.

Autorizzazione della spesa di L. 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2, 2° comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 90.000.000 per provvedere alla ultimazione della linea Ostiglia-Treviso e Vittorio Veneto-Ponte nelle Alpi per la costruzione di raccordi ferroviari di Bologna e di Mestre.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della suindicata somma ripartita in due esercizi finanziari a partire dal 1935-36.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 742.

Contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ammettere alla importazione in esenzione dal dazio sul valore un contingente di guano di uccelli durante l'anno 1935;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il guano di uccelli (ex voce 716 della tariffa doganale) è ammesso all'importazione nel Regno in esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore, limitatamente ad un contingente di 25.000 quintali, da fruire non oltre il 31 dicembre 1935.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 158. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° aprile 1935-XIII, n. 743.
Inclusione dell'abitato di Casamicciola, in provincia di Napoli, tra quelli da consolidare a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 3, 1° comma, del Nostro decreto 15 agosto 1925, n. 1636, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Casamicciola, in provincia di Napoli, limitatamente al quartiere Parrocchia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 744.
Autorizzazione al comune di Stra, in provincia di Venezia, a modificare la denominazione della frazione « Stra » in « S. Pietro di Stra » e quella della frazione « Fossolovara di Stra » in « Stra ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 22 febbraio 1935, con la quale il podestà del comune di Stra, in provincia di Venezia, in esecuzione della propria deliberazione 28 settembre 1934, n. 76, chiede l'autorizzazione a modificare le denominazione della frazione « Stra » in « S. Pietro di Stra », e la denominazione della frazione « Fossolovara di Stra » in « Stra »;

Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Venezia, con deliberazione del 27 ottobre 1934, n. 14135;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Stra, in provincia di Venezia, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione « Stra » in « S. Pietro di Stra » e quella della frazione « Fossolovara di Stra » in « Stra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 aprile 1935-XIII, n. 745.
Disciplina della produzione e del commercio degli aperitivi a base di vino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, recante disposizioni complementari al R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati aperitivi a base di vino, agli effetti del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 773, e del presente decreto, i vini che abbiano subito aggiunte di sostanze aromatiche od amaricanti consentite dalle disposizioni riguardanti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nonchè le bevande poste in commercio con la denominazione di aperitivi a base di vino o in recipienti recanti indicazioni atte a farle ritenere aperitivi a base di vino.

Gli aperitivi a base di vino debbono contenere non meno del 70% in volume di vino genuino di produzione nazionale, non meno del 15,5% in volume di alcool e non meno del 13% in peso di zuccheri complessivi, calcolati, dopo inversione del saccarosio, come zuccheri invertiti. Esse non debbono contenere glucosio, nè edulcoranti sintetici.

È ammessa la tolleranza di non oltre 0,2% nel limite minimo di contenuto in alcool prescritto nel comma precedente. Tale tolleranza non è applicabile negli accertamenti sugli aperitivi a base di vino che si trovano negli stabilimenti dei produttori o nei depositi, comunque situati, dei produttori stessi.

Le disposizioni del presente articolo, per quanto riguarda i limiti percentuali di contenuto in alcool, in zuccheri e in vino base e la genuinità di quest'ultimo, nonchè il divieto dell'impiego del glucosio e degli edulcoranti sintetici, si applicano anche agli aperitivi importati dall'estero.

Art. 2.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, di concerto coi Ministeri delle finanze e delle corporazioni, la preparazione di aperitivi a base di vino destinati all'esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcool, in zuccheri e in vino base, diversi da quelli indicati nel precedente articolo, quando i prodotti, così confezionati, risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati cui sono destinati.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1936, la produzione a scopo di vendita degli aperitivi a base di vino è consentita soltanto a coloro che siano provvisti della licenza per la produzione del vermut, nonchè a coloro che abbiano ottenuto apposita licenza, per il cui rilascio si applicano le disposizioni stabilite nei riguardi della licenza per la produzione del vermut, nell'art. 3 del R. decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 224 e quelle che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del detto decreto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, può sospendere o revocare la licenza nei casi di infrazione alle disposizioni del presente decreto e a quelle che saranno stabilite nel regolamento di cui al precedente comma, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 5. Contro il provvedimento di sospensione o di revoca della licenza non è ammesso alcun gravame.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alla produzione degli aperitivi a base di vino nei punti franchi.

Art. 5.

Chiunque pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio quali aperitivi a base di vino, prodotti non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, è punito con la multa da L. 50 a L. 200 per ogni ettolitro di prodotto, posto in vendita o venduto, salva l'applicazione delle maggiori penalità previste nelle leggi fiscali.

Chiunque, a scopo di vendita, produce aperitivi a base di vino senza avere ottenuto la licenza di cui all'art. 3, è punito con la multa da L. 2000 a L. 10.000.

Chiunque, senza giustificato motivo, detiene glucosio o edulcoranti sintetici negli stabilimenti di produzione, nei depositi, nei magizzini, o negli esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto di aperitivi a base di vino, è punito con la multa da L. 2000 a L. 10.000.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, tranne quelle dell'articolo 3, entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, restando consentita, fino al 30 settembre 1935, la vendita delle partite di aperitivi a base di vino non rispondenti alle prescrizioni dell'art. 1, le quali risultino giunte ai rivenditori anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII, n. 746.
Gestione amministrativo-contabile della Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico del Regio esercito, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, sull'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Ritenuta la necessità di regolarizzare la gestione amministrativa della Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni, in relazione all'importanza ed allo sviluppo dalla stessa assunto;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni è, agli effetti amministrativo-contabili, considerata stabilimento di artiglieria ed è, come tale, amministrata con le norme di cui al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

Art. 2.

Alla carica di direttore dei servizi amministrativo-contabili è nominato dal Ministro per la guerra, su proposta del direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, un ufficiale generale o superiore addetto alla stessa Direzione superiore.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 123. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1935-XIII.
Autorizzazione alla Società Magazzini generali emiliani a gestire magazzini generali in Reggio Emilia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista l'istanza della Società Anonima Emiliana Magazzini Generali in data 21 settembre 1934-XII intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire magazzini generali in Reggio Emilia;
Sentito il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Reggio Emilia nella seduta del 26 febbraio 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

La Società Anonima Magazzini Generali di Reggio Emilia è autorizzata a gestire in Reggio Emilia magazzini generali per il deposito di merci nazionali o nazionalizzate.
Il testo del regolamento e delle tariffe relative, depositato a norma di legge e rogato dal notaio Vincenzo Albertini il 19 settembre 1934, modificato successivamente il 16 aprile 1935-XIII è stato approvato dal Consiglio dell'economia corporativa di Reggio Emilia il 12 marzo e il 16 aprile 1935-XIII.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Reggio Emilia conserverà copia dello statuto e del regolamento, provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi della pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che i magazzini stessi devono versare a norma di legge.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1935-XIII.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Gilda Venzano di Domenico.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Gilda Venzano, nata a Genova l'11 luglio 1899 da Domenico e da Teresa Traverso, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Gilda Venzano il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 14 maggio 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Gilda Venzano il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1460)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1935-XIII.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Iosè Carmelo Ernesto Peri di Enrico.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Iosè Carmelo Ernesto Peri, nato a Genova il 30 gennaio 1891 da Enrico e da Teresa Caorsi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Iosè Carmelo Ernesto Peri il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 14 maggio 1935 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 939;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Iosè Carmelo Ernesto Peri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1459)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Udine delimitata dai seguenti confini:

strada nazionale, confine dalla prima alla seconda zona faunistica partendo dalla piazza XX Settembre di Tolmezzo, fino al Ponte del But;

sponda sinistra del But verso Arta fino al rio Tramba;

rio Tramba fino al sentiero che da Ileggio va a S. Floriano;

circonvallazione dell'abitato di Ileggio fino alla strada per Tolmezzo;

strada per Tolmezzo fino alla stradetta di Bettania;

rosta o sponda destra dei Rivoli Bianchi fino alla strada nazionale Udine-Tolmezzo e strada nazionale fino alla piazza XX Settembre di Tolmezzo;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 giugno 1934, in una zona della provincia di Udine delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Rossoni.

(1461)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3818-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kalz Antonio fu Giovanni, nato a Trieste il 16 dicembre 1874 e residente a Trieste, Villa Opicina, 240, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Mozina di Giuseppe, nata il 3 luglio 1879, moglie;
2. Lucia di Antonio, nata l'11 novembre 1908, figlia;
3. Paolo di Antonio, nato il 16 giugno 1910, figlio;
4. Giuseppina di Antonio, nata il 19 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12554)

N. 11419-3863-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carboncich Primano di Giovanni, nato a Isola l'11 settembre 1899, e residente a Trieste (via Traversale al Bosco n.3), è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Maria Bressan di Domenico, nata il 28 marzo 1899, moglie;
2. Ezzolino di Primano, nato il 1 giugno 1922, figlio;
3. Ovidio di Primano, nato il 2 giugno 1925, figlio;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: Tiengo.

(12608)

N. 11419-3864-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carboncich Silverio di Giovanni, nato a Trieste il 4 dicembre 1907 e residente a Trieste, via del Pesce n. 1, è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Agostina Dassovich di Pietro, nata il 30 luglio 1906, moglie;
2. Silverio di Silverio, nato il 25 novembre 1931, figlio;
3. Nerina di Silverio, nata il 25 marzo 1933, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12609)

N. 11419-3866-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kherboncich Giovanni fu Giovanni, nato a Pirano il 15 giugno 1866, e residente a Trieste, Chiadino 869, è restituito nella forma italiana di « Carboni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Zancola di Antonio, nata il 5 maggio 1875, moglie;
2. Luigi di Giovanni, nato il 19 settembre 1899, figlio;
3. Augusto di Giovanni, nato il 12 febbraio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12611)

N. 11419-3867-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cattalinic Giovanna di Marino, nata a Traù il 28 gennaio 1874, e residente a Trieste, via Canova n. 13, è restituito nella forma italiana di « Cattalini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12612)

N. 11419-3868-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalich Mattia di Antonio, nato a S. Antonio il 16 febbraio 1873, e residente a Trieste, Servola 1216, è restituito nella forma italiana di « Cavalli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Klun di Giovanni, nata il 10 aprile 1872, moglie;
2. Remigio di Mattia, nato il 18 novembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12613)

N. 11419-3869-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Cavalich Iside di Antonia, nata a Trieste il 16 maggio 1915, e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Sup. n. 624, è restituito nella forma italiana di « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

N. 11419-3670-29 V.

(12614)

N. 11419-3670-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cavalich Angelo fu Giovanni, nato a Trieste, il 18 dicembre 1897 e residente a Trieste, via del Veltro 47, è restituito nella forma italiana di « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12615)

N. 11419-3871-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cavalich Carlo fu Giovanni, nato a Trieste, il 23 ottobre 1899 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 26, è restituito nella forma italiana di « Cavalli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 giugno 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12616)

N. 11419-3911-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Debellich Adolfo di Pietro, nato a Capodistria, il 13 marzo 1882 e residente a Trieste, via F. Venezian n. 24, è restituito nella forma italiana di « Debelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Padovan di Valentino, nata il 12 novembre 1890, moglie;
2. Giordano di Adolfo, nato il 5 febbraio 1909, figlio;
3. Pietro di Adolfo, nato il 2 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12617)

N. 11419-3912-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dolcic Giordano fu Giovanni, nato a Trieste, l'8 giugno 1914 e residente a Trieste, via Sorgente n. 9, è restituito nella forma italiana di « Dolci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Giovanni, nato il 7 maggio 1916, fratello;
2. Bruno fu Giovanni nato il 13 febbraio 1919, fratello;
3. Umberto fu Giovanni, nato il 9 febbraio 1921, fratello;
4. Galliano fu Giovanni, nato il 27 gennaio 1923, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12618)

N. 11419-3913-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Dolcic ved. Apollonia fu Giovanni nata Sever, nata a Bresovez il 14 gennaio 1853 e residente a Trieste, via Sorgente n. 9, è restituito nella forma italiana di « Dolci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12619)

N. 11419-3914-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dossich Giuseppe fu Antonio, nato a Trieste l'8 dicembre 1868 e residente a Trieste, via U. Foscolo n. 27, è restituito nella forma italiana di « Dossi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Nicolina Debeuz di Felice, nata il 6 dicembre 1868, moglie;
2. Salvatore di Giuseppe, nato il 24 ottobre 1904, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12620)

N. 11419-3915-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dusich Carlo fu Giovanni, nato a Cittanova, il 14 febbraio 1876 e residente a Trieste, via I. Cavalli n. 5, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anatolio di Carlo, nato il 26 luglio 1910, figlio;
2. Luciano di Carlo, nato il 9 settembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12621)

N. 11419-3916-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Dusich Giacomo fu Giovanni, nato a Vetta il 23 marzo 1891 e residente a Trieste, Servola, 102, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12622)

N. 11419-3917-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Giovanni di Giovanni, nato a Castel di Racizze il 16 marzo 1884 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 98, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12623)

N. 11419-3918-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Giovanni fu Francesco, nato a Buie, il 17 marzo 1883 e residente a Trieste, via C. Battisti n. 22, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Nicolich di Giorgio, nata il 3 dicembre 1887, moglie;
2. Erminia di Giovanni, nata l'8 maggio 1913, figlia;
3. Renato di Giovanni, nato il 19 ottobre 1915, figlio;
4. Italo di Giovanni, nato il 28 dicembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12624)

N. 11419-3919-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Giuseppe di Giovanni, nato a Lindaro, il 22 marzo 1896 e residente a Trieste, via Maiolica n. 6, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Lenzovec di Giuseppe, nata il 28 febbraio 1896, moglie;
2. Nerina di Giuseppe, nata il 26 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12625)

N. 11419-3920-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Pietro di Pietro, nato a Pinguente il 10 aprile 1892 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 125, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Prodan di Matteo, nata il 21 agosto 1893, moglie;
2. Giuseppina di Pietro, nata il 30 marzo 1922, figlia;
3. Vanda di Pietro, nata il 31 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12626)

N. 11419-3921-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Roberto fu Carlo, nato a Trieste il 22 agosto 1865 e residente a Trieste, via Alice n. 16, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Welschar di Carlo, nata il 12 febbraio 1876, moglie;
2. Elisabetta di Roberto, nata l'8 gennaio 1905, figlia;
3. Emilio di Roberto, nato il 28 ottobre 1908, figlio;
4. Roberto di Roberto, nato il 28 marzo 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12627)

N. 11419-3922-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Dussich Estero Redentore fu Tommaso, nato a Buie, il 31 maggio 1923 e residente a Trieste, via Brunner n. 3, è restituito nella forma italiana di « Dussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12628)

N. 11419-3932-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Duttig Teodoro fu Davide, nato a Trieste, il 14 marzo 1902 e residente a Trieste, Androna S. Tecla n. 4, è restituito nella forma italiana di « Dutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna Borghes fu Giuseppe, nata il 26 aprile 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12629)

N. 11419-3924-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Fillinich ved. Maria fu Antonio nata Fillinich, nata a Cherso il 29 aprile 1856 e residente a Trieste, piazza della Valle n. 2, sono restituiti nella forma italiana di « Fillini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12630)

N. 11419-3925-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fillinich Francesco di Gasparo, nato a Cherso il 9 febbraio 1874 e residente a Trieste, via Schiaparelli n. 8, è restituito nella forma italiana di « Fillini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Fillinich di Nicolò, nata il 9 febbraio 1876, moglie;
2. Giovanni di Francesco, nato il 10 febbraio 1908, figlio;
3. Beatrice di Francesco, nata il 18 luglio 1911, figlia;
4. Antonia di Francesco nata il 14 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12631)

N. 11419-3926-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Filinich Giuseppe fu Giovanni, nato a Cherso, il 31 luglio 1858 e residente a Trieste, piazza Piccola n. 4, è restituito nella forma italiana di « Fillini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Francesca Filinich fu Antonio, nata il 23 settembre 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12632)

N. 11419-11665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Erminia Sessartich di Marino in Duanel, nata a Salona (Dalmazia), il 1° gennaio 1900 e residente a Trieste, via Tigor n. 13-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Sessartini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Erminia Sessartich è ridotto in « Sessartini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12633)

N. 11419-11664.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Eugenia Sessartich di Marino in Garra, nata a Salona (Dalmazia), il 10 marzo 1903 e residente al vicolo delle Rose n. 7/IV, Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Sessartini ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Eugenia Sessartich in Garra, è ridotto in « Sessartini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12634)

N. 11419-7429.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Pecchiar di Giacomo, nato a Trieste il 18 agosto 1905 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 195, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiari ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Pecchiar è ridotto in « Pecchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca n. Mazzarol fu Antonio, nata il 25 febbraio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12635)

N. 11419-4924.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Mraz fu Francesco, nato a Pradl (Austria) il 29 agosto 1901 e residente a Trieste, Gretta di Sotto, 172, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Freddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Mraz è ridotto in « Freddi »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Bandel di Giovanni, nata il 27 febbraio 1901, moglie;
2. Ondina di Francesco, nata il 10 agosto 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12636)

N. 11419-4668.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ervino Mraz fu Francesco, nato a Trieste il 21 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Apiari, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Freddi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ervino Mraz è ridotto in « Freddi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12637)

N. 11419-26154.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Biagio Milocanovich di Matteo, nato a Visignano il 14 settembre 1905 e residente a Trieste, Valle di Servola, 1065, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Milocanovich è ridotto in « Milani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12638)

N. 11419-4925.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Mihalic fu Matteo, nato a Trieste il 12 aprile 1888 e residente a Trieste, via S. Marco, 38-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Micheli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Mihalic è ridotto in « Micheli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita nata Polonio fu Giovanni, nata il 2 novembre 1893, moglie;
2. Alessandra di Antonio, nata il 12 dicembre 1919, figlia;
3. Umberto di Antonio, nato il 12 giugno 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12639)

N. 11419-2144.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Rosa Marsich fu Antonio, nata a Capodistria il 26 aprile 1906 e residente a Trieste, via Carpison, 5-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Rosa Marsich è ridotto in « Marsini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12640)

N. 11419-5967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanada presentata dal sig. Sigismondo Meth di Ermanno, nato a Graz il 3 dicembre 1873 e residente a Trieste, via Donadoni, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Metelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sigismondo Meth è ridotto in « Metelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anita nata Sabaz fu Giorgio, nata il 17 gennaio 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12641)

N. 11419-5968.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Giorgia Meth di Sigismondo, nata a Trieste l'8 gennaio 1909 e residente a Trieste, via Donadoni, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Metelli ;;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Giorgia Meth è ridotto in « Metelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12642)

N. 11419-6685.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Benedetto Mervic di Giuseppina, nato a Duino il 30 maggio 1904 e residente a Trieste, via M. del Mare, 12-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mervini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedetto Mervic è ridotto in « Mervini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12643)

N. 11419-3950-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Kastelic Apollonia fu Marianna, nata a Lubiana l'8 novembre 1868 e residente a Trieste, via Foscolo, 39, è restituito nella forma italiana di « Castelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12654)

N. 11419-3951-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Kastelic Emilia fu Francesco, nata a Sembie il 6 febbraio 1909 e residente a Trieste, via Coroneo, 19, è restituito nella forma italiana di « Castelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 20 luglio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(12655)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato, il 29 maggio 1935-XIII, al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera nazionale combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici.

(1487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 172.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 dicembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Iellici Giovan Battista fu Valentino per conto del comune di Zambruna — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 150, consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 5 dicembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Merli Giuseppe fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita: L. 385, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 7 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Magrone Vincenzo fu Michele — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 170, consolidato 5 per cento Littorio, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 20 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Perico Primo di Angelo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 per cento Polizza Combattenti, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 29 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Manfredi Faustino fu Giovanni Maria — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 20, consolidato 5 per cento R.P.C., con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1228)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 179.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 8 settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Machi Giovanni Battista di Achille, notaio a Torricella Sicura (Teramo) — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 6 luglio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Guenna Francesco fu Giuseppe per conto di Scotti Federica — Titoli del debito pubblico: Buoni novennali 1 — Ammontare del capitale: L. 1000, consolidato 5 per cento, con decorrenza 15 maggio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1292)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 124.

Media dei cambi e dei titoli

del 31 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,165
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	79,90
Svizzera (Franco)	392,25
Argentina (Peso carta)	3,22
Belgio (Belga)	2,07
Canadà (Dollaro)	12,14
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,69
Germania (Reichsmark)	4,8709
Norvegia (Corona)	3,02
Olanda (Fiorino)	8,21
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	165,72
Svezia (Corona)	3,095
Rendita 3,50 % (1906)	74,175
Id. 3,50 % (1902)	73,125
Id. 3 % lordo	57,325
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	72,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,45
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	97,60
Id. id. 5 % id. 1941	97,575
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	88,90
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	88,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 42)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate** e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo **quelle** ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	399914	42 —	Cacciatore Mario-Leonida fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Quintana *Lucia*, ved. di Cacciatore Vincenzo, domt. a Gallipoli (Lecce).	Cacciatore Mario-Leonida fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Quintana *Grazia-Lucia*, ved. di Cacciatore Vincenzo, domt. come contro.
» »	241417 241418	413 — 357 —	Formicola Olimpia / Formicola Erminio fu Erminio, minori sotto la *tutela di Borrelli Luigi fu Pietro*, domti a Portici (Napoli).	Formicola Olimpia / Formicola Erminio fu Erminio, minori sotto la *p. p. della madre Montella Giuseppina, ved. Formicola*, domt. come contro.
» » »	237474 349430 389451	17,50 17,50 17,50	*Ricotti* Adele di Attilio minore sotto la p. p. del padre, domt. a Piegaro (Perugia).	*Ricotta* Adele di Attilio minore ecc. come contro.
» » » » »	272878 420514 447611 289922 442196	35 — 91 — 17,50 31,50 3,50	*Ricotti* Adele di Attilio, domt. a Romagnella frazione del Comune di Piegaro (Perugia) nelle prime due rendite e nelle ultime tre, domt. a Roma. Nelle due ultime rendite è indicata nubile.	*Ricotta* Adele di Attilio ecc. come contro.
» »	201670 168324	21 — 21 —	Gorlier *Celina* di Ernesto *nubile*, domt. a Champlas Seguin frazione di Cesana Torinese (Torino); con usufrutto vital. a Court Giuseppe fu Pietro, domt. a Champlas Torinese.	Gorlier *Maria-Giovanna-Celina detta Celina* di Ernesto, *minore sotto la p. p. del padre* domt. e con usufrutto vitalizio come contro.
» »	168325 201669	21 — 21 —	Gorlier Ernestina di Ernesto, *nubile*, domt. e con usuf. vital. come la precedente.	Gorlier Ernestina di Ernesto, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. e con usufrutto vitalizio come contro.
» »	168326 201668	21 — 21 —	Gorlier Gabriella di Ernesto, *nubile*, domt. e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Gorlier Gabriella di Ernesto, *minore* ecc., domt. e con usufr. vital. come contro.
» »	168327 201667	21 — 21 —	Gorlier *Andrea* di Ernesto, domt. e con usuf. vital. come la precedente.	Gorlier *Maria-Maddalena-Andrea* di Ernesto, *minore ecc.*, domt. e con usufr. vital. come contro.
» » » »	168328 201666 168329 201665	21 — 21 — 21 — 21 —	Gorlier Emilio / Gorlier Leone di Ernesto, dom.ti e con usufr. vital. come la precedente.	Gorlier Emilio / Gorlier Leone di Ernesto *minori ecc.*, dom.ti e con usufr. vital. come contro.
»	349507	56 —	Camisa *Paola* di Antonio, minore sotto la p. p. del padre, domt. a San Nicola (Lecce).	Camisa *Agata-Paoluccia o Paola* di Antonio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	122835	25 —	*Scudieri* Bianca di Ezechiele fu Gaetano, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Mandanici (Messina).	*Scuderi* Bianca-*Caterina-Ester* di Ezechiele, minore ecc. come contro.
3,50 % Redimibile » »	11576 11577 11575	35 — 35 — 35 —	Toniolo Mario / Toniolo Emma detta Ida / Toniolo Franco di *Pietro* minori sotto la p. p. del padre, domt. a Milano.	Toniolo Mario / Toniolo Emma detta Ida / Toniolo Franco di *Carlo*, minori ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 % Redimibile	302053	175 —	Vigliercio *Maddalena* fu Giovanni, moglie di Bollorino Domenico-Agostino, domt. a Loano (Genova) vincolata.	Vigliercio *Maria-Maddalena* fu Giovanni, moglie ecc. come contro vincolata.
Cons. 3,50 %	688009	28 —	Perna Maria-*Francesca* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Reggio Calabria.	Perna Maria-*Concetta* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	163510	49 —	Bonito Ester di *Giuseppe*, moglie di Marano Rodolfo, domt. a Napoli, vincolata.	Bonito Ester di *Enrico* moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	278235	65 —	Bonito Vincenzo di *Giuseppe* domt. Napoli, vincolata.	Bonito Vincenzo di *Enrico* domt. a Napoli, vincolata.
3,50 % Redimibile	162514	46,50	Bonito Maria di *Giuseppe*, moglie di Bonzi Costantino, domt. a Napoli, vincolata.	Bonito Maria di *Enrico*, moglie ecc. come contro vincolata.
Buoni Tesoro serie C	4481 4482	Cap. 2.000 — » 2.000 —	*Ciampi* Giuseppina, fu Ciro.	*Ciompi* Giuseppina, fu Ciro.
3,50 % Redimibile	43118 43119	147 — 35 —	Nisi Lodovico, *Giovanni, Augusta* e *Bruno* fu Virgilio, minori sotto la p. p. della madre Corti Ester fu Giacomo, ved. Nisi, domt. a Pesaro. La seconda rendita è con usufrutto a Corti Ester.	Nisi Lodovico, *Giovanna, Assunta* e *Bruna* fu Virgilio, minori ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto a Corti Ester.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1155)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n 45.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3,50 % Redimibile	416808	210 —	Oria Alberto fu Angelo *Carlo*, minore sotto la p. p. della madre Sosena Maria fu Giacinto, domt. a Torino.	Oria Alberto fu Angelo *Pietro Innocente Carlo, detto comunemente Carlo*, minore, ecc., come contro.
» Cons. 3,50 % (1902)	384108 41812	430, 50 182 —	Eredi di Soler Giovanna fu Antonio, domt. a Palermo; con usuf. vital. a Perrier *Henriette* fu *Alfredo* ved. Ciotti, domt. a Palermo.	Intestate come contro; con usufr. vital. a Perrier *Letizia-Maria-Enrichetta* fu *Carlo Enrico-Alfredo*, ved., ecc., come contro.
3,50 % Redimibile	304761 304762	175 — 35 —	*Ambrosio* Vita fu Sebastiano, moglie di Parrilli Cristofaro, domt. a Piciglìano (Salerno).	*D'Ambrosio* Vita fu Sebastiano, moglie, ecc., come contro.
Buono del Tesoro novennale 8ª Serie 1934	42	Cap. 7.500 —	Galafassi *Elvira* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Bardini Adele, ved. Galafassi.	Galafassi *Albina* fu Giovanni, minore ecc., come contro.
Prestito Naz. 4,50 %	5897 4626	180 — 45 —	Cattanea / *Cattaneo* Vittorio fu *Giovanni Battista*, domiciliato a Piossasco (Torino).	*Cattanea* Vittorio-*Domenico* fu *Battista*, domt. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	625060 625061	175 — 175 —	Cattanea Vittorio fu *Giovanni Battista*, domt. a Piossasco (Torino).	Intestata come la precedente.
3,50 % Redimibile	63234	350 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
»	404495	259 —	Cipparoli Osvaldo fu Edoardo, domt. in Alessandria; con usufr. vitalizio a *Bongianchino* Giuseppina fu *Dalmazio*, ved. di Pomesano Giuseppe, domt. in Alessandria.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *Bogianchino* Giuseppina fu *Dalmazzo*, ved. ecc., come contro.
»	106732	350 —	Valori Cesare fu Lorenzo, domt. a Torino; con usufr. vital. a Bertero *Margherita* fu *Giuseppe*, ved. di Valori Lorenzo, domt. a Moncalieri (Torino).	Intestata come contro; con usufr. vital. a Bertero *Maria Margherita* fu *Giovanni Giuseppe*, ved. ecc., come contro.
»	168808	420 —	*Margherita Carmela* di *Aiello*, moglie di Capozzi Cesare, domt. a Palermo.	*Aiello Margherita* di *Paolo*, moglie ecc., come contro.
»	422031	10.150 —	Pittaluga Fanny, Giulietta, Luigi ed Alessandro-Giuseppe di Carlo, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Genova; con usufrutto a Molinari *Mary* di Alessandro, domiciliata a Genova.	Intestata come contro; con usufr. a Molinari *Maria-Maddalena-Elena* di Alessandro, domiciliata a Genova.
Cons. 3,50 %	509028	1.120 —	Borelli Elena fu Giovanni Battista, moglie di Bertollini o Bertolini *Francesco-Emanuele* fu Carlo, domt. a Torino.	Borelli Elena fu Giovanni Battista, moglie di Bertollini o Bertolini *Francesco-Costanzo-Emanuele* fu Carlo, domt. a Torino nella 1ª rendita ed in Alessandria nella seconda.
»	245967	350 —	Borelli Elena fu Giovanni Battista, moglie di Bertolini *Emanuele*, domt. in Alessandria.	
3,50 % Redimibile	210142	850, 50	De Francesco *Mariannina* fu Vincenzo, moglie di Cancellieri Alfredo, domt. a Chieti, vincolata.	De Francesco *Anna-Maria-Giacinta-Clelia* fu Vincenzo, moglie ecc., come contro, vincolata.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3.50 %	29067	35 —	Cagno *Paolo* fu Tommaso, domt. in Asti (Alessandria) *ipotecate.*	Cagno *Vittorio-Emanuele-Paolo-Giuseppe* fu Tommaso, domt. come contro, *vincolate.*
»	120003	105 —		
»	139380	105, 50		
»	214498	45, 50		
»	215175	10, 50		
»	351144	91 —		
»	397543	3, 50		
»	575775	10, 50		
»	161085	196 —	Berruti Annetta fu Giovanni moglie, di Cagno *Paolo* fu Tommaso ipotecate.	Berruti Annetta fu Giovanni, moglie di Cagno *Vittorio-Emanuele-Paolo-Giuseppe* fu Tommaso, ipotecate.
»	351145	7 —		
»	512912	35 —		
»	628042	80, 50		
»	540996	675, 50	Suardi Tomaso fu Antonio, domt. a Vigentino (Milano) ipotecata a favore di Suardi *Marcello* fu Antonio, con dichiarazione che tale ipoteca sarà da cancellarsi dietro la semplice esibizione del certificato di morte del detto sig. Suardi *Marcello.*	Intestata come contro; ipotecata a favore di Suardi *Angelo-Maria-Marcello* fu Antonio, con dichiarazione che tale ipoteca sarà da cancellarsi dietro la semplice esibizione del certificato di morte del detto Suardi *Angelo-Maria-Marcello.*
»	415409	70 —	*Bardi Adele* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Tronzano Vercellese (Novara).	*Barbi Maria* di Francesco, minore, ecc., come contro.
3.50 % Redimibile	276560	175 —	Manzi Pierina di Giuseppe, maritata Schellino, domt. a Marsaglia (Cuneo), con usufr. ad Abbona Francesca fu Giuseppe vedova Schellino, domt. a Farigliano (Cuneo).	Intestata come contro; con usufr. ad Abbona *Caterina-Francesca* fu Francesco, ved. ecc., come contro.
»	276561	175 —	Schellino Celestino fu Pasquale, domt. a Marsaglia (Cuneo); con usufr. come la precedente.	Intestata come contro e con usufr. come la precedente.
»	26260	1.750 —	Torre *Ernesto* fu Agostino, domt. a Genova.	Torre *Giovanni-Attilio-Ernesto-Cesare* fu Agostino, domt. a Genova.
»	272404	875 —	Brunella Amelia di Luigi, domt. a Leggiuno Sangiano (Varese); con usufr. vital. a *De Ambrosis* Giacomo fu Vittore, domt. a Laveno Mombello.	Intestata come contro; con usufr. vital. a *De Ambrogi* o *De Ambroggi* Giacomo fu Vittore, domt. come contro.
Cons. 3.50 % (1906)	550038	10, 50	Peyla *Francesco* di Pietro, minorenne sotto la p. p. del padre, domt. a Mercenasco (Torino).	Peyla *Francesca* di Pietro, minorenne ecc., come contro.
3.50 % Redimibile	64174	350 —	Grosso Irene fu Michele, moglie di Lagori *Giacomo*, domt. a Torino.	Grosso Irene fu Michele, moglie di Lagori *Michele-Martino-Francesco*, domt. a Torino.
»	64174	570, 50	Baggini *Margherita* fu Antonio, moglie di Balsamo Giovanni, domt. a Milano, vincolata.	Baggini *Maria-Clara-Margherita* fu Antonio, moglie ecc., come contro.
»	342205	49 —	Antonicelli *Carmela* di Donato, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Gioia del Colle (Bari).	Antonicelli *Maria-Carmina* di Donato, minore ecc., come contro.
	373100	126 —		
»	353236	157, 50	Antonicelli *Carmela* e Grazia di Donato, minori ecc., come la precedente.	Antonicelli *Maria-Carmina* e Grazia di Donato, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1403)

CONCORSI

R. PREFETTURA DI VICENZA

Concorso a posti di medico-chirurgo condotto.

È aperto il concorso per titoli ed esami al posto di medico-chirurgo condotto nei seguenti Comuni della provincia:

1. Alonte
2. Arsiero-Laghi (Consorzio)
3. Asiago (1° reparto)
4. Orgiano
5. Recoaro-Terme
6. Sarego
7. Tezze
8. Thiene (2° reparto)
9. Valli del Pasubio
10. Zugliano
11. Breganze (1° reparto)
12. San Nazario
13. Marostica (1° reparto)
14. Schio (4° reparto)
15. Altissimo

Il concorso seguirà con l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281. Termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti: ore 18 del giorno 31 luglio 1935.

Le domande dovranno essere dirette al Prefetto della provincia di Vicenza.

Vicenza, addì 22 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: DEL VECCHIO.

(1472)

Concorso al posto di veterinario consorziale di Brendola-Grancona e Zovencedo.

È aperto il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale di Brendola-Grancona e Zovencedo.

Il concorso seguirà con l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281. Termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti: ore 18 del giorno 31 luglio 1935.

Le domande dovranno essere dirette al Prefetto della provincia di Vicenza.

Vicenza, addì 22 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: DEL VECCHIO.

(1473)

Concorso a posti di levatrice condotta.

È aperto il concorso per titoli ed esami al posto di levatrice condotta nei seguenti Comuni della provincia:

1. Alonte.
2. Barbarano Vicentino.
3. Brogliano.
4. Caltrano.
5. Forni.
6. Mossano.
7. Pianezze.
8. Pozzoleone.
9. Rotzo.
10. San Germano dei Berici.
11. Torrebelvicino.
12. Valrovina.

Il concorso seguirà con l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281. Termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti: ore 18 del giorno 31 luglio 1935.

Le domande dovranno essere dirette al Prefetto della provincia di Vicenza.

Vicenza, addì 22 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: DEL VECCHIO.

(1474)

Concorso al posto di assistente della Sezione batteriologica e medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

È aperto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente della Sezione batteriologica e medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Il concorso seguirà con l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto 11 marzo 1935, n. 281. Termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti: ore 19 del giorno 31 luglio 1935.

Le domande dovranno essere dirette al Prefetto della provincia di Vicenza.

Vicenza, addì 22 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: DEL VECCHIO.

(1475)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 50 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 450 borse di studio, da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1935-36 mediante concorso per titoli agli orfani dei funzionari civili e militari iscritti all'Opera di previdenza sono 50 (di cui 30 in convitti e 20 in orfanotrofi).

Per la partecipazione a tale concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 al 30 settembre 1935-XIII.

L'assegnazione in convitto o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1935-36 agli orfani dei funzionari civili o militari, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 106 da L. 600 per le scuole elementari;
n. 100 da L. 1000 per le scuole medie di primo grado, escluso il ginnasio superiore;
n. 12 da L. 1500 per il ginnasio superiore;
n. 65 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;
n. 56 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI FUNZIONARI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1935-36 ai figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

n. 60 da L. 2000 per le scuole medie di secondo grado;
n. 35 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;
n. 8 da L. 3500 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di due anni.

Avvertenze.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1934-35 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Il beneficio dell'assistenza scolastica (borsa o ricovero in un convitto o in un orfanotrofio) è conferito per il corso di studio pel quale è concesso; durante tale corso il beneficio è confermato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sulla misura della borsa o sul trasferimento da un convitto o da un orfanotrofio ad un altro, se alla fine dell'anno scolastico si sia conseguita la promozione con risultati che diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso stesso.

Ultimato il corso (elementare, medio o superiore) per il quale il beneficio fu concesso occorrerà partecipare a un nuovo concorso per la prosecuzione del beneficio medesimo.

Il beneficio dell'assistenza scolastica cessa qualora non si ottenga la promozione alla classe superiore o si passi ad un'altra carriera scolastica senza che sia prima intervenuto l'assenso dell'Amministrazione che ha concesso il beneficio stesso.

Il ricovero in un convitto o in un orfanotrofio, a carico dell'Opera, non può in ogni caso essere consentito oltre il 18° anno di età.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e gli altri istituti di istruzione superiore, compilate da chi esercita la patria potestà o la tutela sui concorrenti, oppure dal concorrente medesimo se ha compiuto il 21° anno di età, devono pervenire non oltre il 31 luglio 1935-XIII, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4, Roma. Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento e di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1935-XIV.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute, regolarmente documentate in tempo debito, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1° estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2° estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenente alle organizzazioni giovanili del Partito Nazionale Fascista o al Partito stesso;

5° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche ente;

6° il decreto col quale sia stata eventualmente liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

7° la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare. Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato della competente Amministrazione, comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

8° estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

9° atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di ambo i genitori;

10° un certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° corso e anno a cui lo studente è iscritto; 2° elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati; 3° esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli dei funzionari civili o militari iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare le scuole medie di 2° grado, le università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 10, avvertendo che per partecipare al concorso predetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a 8 decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà, per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti essersi conseguita a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani, e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorrendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea, conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a 8 decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto d'istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, e verrà tenuto nell'anno accademico 1935-36.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 3 giugno 1935 - Anno XIII.

Il direttore generale: BONANNI.

(2195)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.